

# **Accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri**

Concluso il 12 dicembre 1978

Approvato dall'Assemblea federale il 4 ottobre 1979<sup>2</sup>

Ratificato con strumenti scambiati il 3 aprile 1980

Entrato in vigore il 3 aprile 1980

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica italiana,*

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti fra i due Paesi nel settore dell'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri per il periodo d'applicazione dell'ordinamento transitorio dell'assicurazione-disoccupazione in Svizzera, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Art. 1**

La Svizzera, come compensazione finanziaria per la copertura del rischio di disoccupazione completa dei frontalieri italiani, paga annualmente all'Italia una somma globale stabilita ogni anno in funzione dell'effettivo annuo medio dei frontalieri, dell'ammontare dei salari riscossi da questi lavoratori, dell'aliquota di contribuzione all'assicurazione-disoccupazione (parte del lavoratore e del datore di lavoro) e della proporzione tra la disoccupazione completa e la disoccupazione parziale in Svizzera, tenuto pure conto, in questa proporzione, dei frontalieri in disoccupazione completa, che hanno perso il loro impiego per ragioni economiche.

Il rischio della disoccupazione parziale è coperto secondo la legislazione svizzera.

## **Art. 2**

Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 capoverso 2 del decreto federale dell'8 ottobre 1976 istituente l'assicurazione-disoccupazione obbligatoria, i poteri pubblici svizzeri dovessero accordare mutui rimborsabili a basso interesse,

o

se, conformemente all'articolo 13 seguente, la validità del presente accordo dovesse prolungarsi oltre quella dell'ordinamento transitorio dell'assicurazione-disoccupazione svizzera, e se le collettività pubbliche (Confederazione e cantoni) dovessero essere indotte a concedere prestazioni finanziarie all'assicurazione-disoccupazione, conformemente all'articolo 34<sup>novies</sup> capoverso 4 della Costituzione federale,<sup>3</sup>

RU 1980 502; FF 1979 I 773

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1979 2122

<sup>3</sup> RS 101

le Parti contraenti si riuniranno nei termini più brevi allo scopo di convenire una soluzione adeguata.

**Art. 3**

Se l'aliquota di disoccupazione dei frontalieri licenziati per motivi economici e trovantisi in disoccupazione completa fosse considerevolmente più elevata di quella dell'insieme delle altre categorie di lavoratori in disoccupazione completa, sottoposti al sistema svizzero dell'assicurazione-disoccupazione, le Parti contraenti si riuniranno nel termine più breve per convenire una soluzione adeguata di sostegno finanziario straordinario.

**Art. 4**

I principi indicati nell'articolo 1 paragrafo 1 disciplinano, con riserva di reciprocità, la compensazione finanziaria dovuta, se necessario, dall'Italia alla Svizzera per la copertura del rischio di disoccupazione completa dei frontalieri svizzeri in Italia.

Il rischio di disoccupazione parziale è coperto secondo la legislazione italiana.

**Art. 5**

Per l'applicazione del presente accordo, l'espressione «frontalieri» designa i lavoratori che hanno la loro residenza nella zona di confine di uno dei due Stati contraenti e che esercitano regolarmente un'attività salariata nella zona di confine dell'altro Stato.

**Art. 6**

Le disposizioni del presente accordo s'applicano a contare dalla data d'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio, istituito con il decreto federale dell'8 ottobre 1976.

**Art. 7**

Per l'applicazione del presente accordo, le autorità dei due Stati si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione.

**Art. 8**

L'esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull'assicurazione-disoccupazione e sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente si estende, se del caso, alle autorità e alle persone dell'altro Stato contraente.

Gli atti e altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente accordo, sono esonerati, se del caso, da traduzioni e da qualsiasi legalizzazione.

**Art. 9**

È istituito un gruppo peritale incaricato di esaminare, se necessario, i problemi posti dall'applicazione del presente accordo.

**Art. 10**

Le autorità competenti dei due Stati, designati nello scambio, di lettere allegate al presente accordo, stabiliscono direttamente fra di esse le disposizioni amministrative necessarie all'applicazione del presente accordo. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente accordo, come anche le modificazioni e le revisioni delle loro legislazioni che possono influire sulla sua applicazione.

**Art. 11**

La compensazione finanziaria è versata all'organismo indicato dallo Stato interessato. Le modalità di pagamento sono stabilite di comune accordo tra gli organismi indicati dai due Stati.

L'autorità competente di ciascuno Stato indica all'altro le basi di calcolo e l'ammontare della compensazione.

**Art. 12**

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano gli altri ordinamenti o rami di sicurezza sociale.

**Art. 13**

Il presente accordo è concluso per un periodo di un anno. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o dell'altro degli Stati contraenti, che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità in corso.

**Art. 14**

Le Parti contraenti, tempestivamente prima della scadenza del periodo transitorio, avvieranno negoziati per la conclusione, se del caso, di un nuovo accordo.

**Art. 15**

Alla scadenza del presente accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui l'accordo ha cessato d'essere in vigore. Accordi tra le autorità competenti dei due Stati contraenti disciplineranno i diritti in corso d'acquisizione.

**Art. 16**

Il presente accordo è sottoposto a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che*, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 12 dicembre 1978, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Bonny

Per il Governo  
della Repubblica italiana:

Franco Foschi

## Protocollo finale

Al momento della firma odierna dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, i sottoscritti hanno constatato l'accordo delle Parti sui punti seguenti:

1. L'articolo 1 dell'Accordo può essere interpretato nel senso che la proporzione tra la disoccupazione totale e la disoccupazione parziale «in Svizzera» si riferisca unicamente al Cantone Ticino.
2. La scelta fra le due interpretazioni, che avrà effetto per la durata dell'Accordo, verrà fatta ulteriormente di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti, allorquando saranno disponibili dati numerici.
3. Fintanto che la scelta di cui al punto precedente non sarà intervenuta, la proporzione tra la disoccupazione totale e la disoccupazione parziale, in applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo, è calcolata per rapporto all'insieme della Svizzera.
4. Il presente Protocollo finale costituisce parte integrante dell'Accordo.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale.

Fatto a Berna, il 12 dicembre 1978, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Bonny

Per il Governo  
della Repubblica italiana:

Franco Foschi

## Scambio di lettere

Sottosegretariato di Stato  
per gli Affari Esteri

Berna, 12 dicembre 1978

Signor Jean-Pierre Bonny  
Direttore  
dell'Ufficio federale dell'industria,  
delle arti e mestieri e del lavoro

3003 Berna

Signor direttore,

ho l'onore di confermare ricevuta la sua lettera odierna del tenore seguente:

«In occasione della firma dell'Accordo sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri tra la Svizzera e l'Italia, ho l'onore di comunicarles l'intesa del mio Governo su quanto segue:

1. Le due Parti coopereranno strettamente onde promuovere la riassunzione in Svizzera dei frontalieri italiani che hanno perso il loro impiego per ragioni economiche.
2. Le autorità italiane competenti inviteranno le autorità locali italiane a fornire alle autorità cantonali svizzere competenti tutti i dati disponibili per l'allestimento di elenchi dei lavoratori di cui al numero 1.  
Da parte loro, le autorità svizzere competenti inviteranno le autorità cantonali competenti ad allestire questi elenchi pure in base alle notificazioni che i datori di lavoro e i frontalieri stessi sono tenuti a inviare.
3. Le autorità svizzere «competenti raccomanderanno alle autorità cantonali di invitare i datori di lavoro a notificare tempestivamente ogni posto vacante, per poter informare, fra altri, i frontalieri in disoccupazione completa che hanno lavorato almeno un anno in Svizzera.
4. Le autorità svizzere competenti raccomanderanno ai datori di lavoro interessati, invece di assumere nuovi frontalieri, di agevolare la riassunzione dei frontalieri che hanno perso il loro impiego per motivi economici, dopo aver lavorato almeno un anno nella zona di confine.
5. Le autorità svizzere competenti raccomanderanno alle autorità cantonali competenti di agevolare la riassunzione dei frontalieri di cui al punto 4, rilasciando permessi per frontalieri qualora i datori di lavoro decidano d'accordare ad essi la priorità.
6. Le autorità svizzere competenti prevedono d'accordare ai frontalieri italiani esercitanti un'attività salariata in modo regolare e ininterrotto da almeno cinque anni in Svizzera il diritto al rinnovo del loro permesso, in dipendenza dalla situazione economica, qualora non vi si opponga alcun motivo

personale di revoca. Questo diritto potrà essere limitato soltanto dal Consiglio federale nel caso di grave perturbazione del mercato del lavoro.

7. Dal canto loro, le autorità italiane competenti si ispireranno agli stessi principi, se del caso, rispetto ai frontalieri svizzeri che hanno perso il loro impiego per motivi economici, dopo aver lavorato regolarmente in una zona di confine italiana durante almeno un anno.
8. Le autorità italiane intendono proseguire la loro politica volta ad assicurare a tutti i lavoratori italiani condizioni di pieno impiego in Italia, comprese le zone di confine.

Spero che il Governo approverà quanto precede».

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio governo su quanto precede.

Gradisca, signor direttore, l'espressione della mia alta considerazione.

Firmato: Franco Foschi

